

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13469 Anno 2012

Presidente: PIVETTI MARCO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 27/07/2012

SENTENZA

sul ricorso 20502-2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato RAIMONDO
ANGELA, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato FEDERICA GUGLIELMI, giusta delega a
margine;

- ricorrente -

contro

APD SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO
VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio degli

avvocati LICATA ANTONELLA e GIORDANO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall'avvocato DI TONNO CLAUDIO,
giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 56/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2012 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per
l'inammissibilità e in subordine l'accoglimento del
ricorso.

Svolgimento del processo

La s.r.l. ADP (in liquidazione) presentò ricorso avverso 26 avvisi di accertamento con i quali, nel dicembre 2001, il comune di Roma aveva richiesto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2000.

Premettendo di avere aderito alla procedura di riordino degli impianti pubblicitari, in base alla deliberazione del consiglio comunale n. 254/95, la contribuente denunciò carenze formali degli avvisi medesimi, nel profilo della motivazione, ed erronee determinazioni degli importi reclamati.

L'adita commissione tributaria provinciale di Roma respinse il ricorso.

La decisione, gravata da appello della contribuente, venne riformata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 56/36/2008, ritenne la nullità degli avvisi in quanto carenti di motivazione, non essendo enunciati in modo chiaro la causale del pagamento richiesto e i termini oggettivi di riferimento necessari a far comprendere l'iter logico posto alla base dei calcoli effettuati. Ritenne in ogni caso non dovuta la sanzione applicata agli impianti privi di autorizzazione, a suo dire dovendo rilevare, ai sensi dell'art. 13 della richiamata delibera consiliare n. 254/1995, l'autodenuncia degli impianti stessi, fatta in sede di procedura di riordino.

Il comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'intimata ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

I. - Devesi preliminarmente disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso.

L'eccezione si basa sulla considerazione che nella procura speciale del comune risulta menzionata, quale specifico oggetto del mandato difensivo, la sentenza "n. 57/36/08" anziché quella - che qui rileva - n. 56/36/2008. Ma è infondata giacché il ricorso, a margine del quale risulta apposta la procura, enuncia chiaramente l'oggetto dell'impugnazione: "per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale di Roma - sez. 36 - n. 56/36/08 del 05/05/2008, depositata in data 20/6/2008 (...)". Donde la diversità del riferimento, che appare nel corpo della procura stessa, è da attribuire a semplice errore materiale.

II. - Con i due mezzi, il comune rispettivamente denuncia:
(a) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e degli artt. 3 della l. n. 241/1990 e 10 del d. lgs. n. 507/1993, per avere la commissione trascurato di considerare che gli avvisi - aventi natura tipicamente vincolata nel profilo attinente al computo dell'imposta - contenevano gli elementi identificativi dei verbali di accertamento delle violazioni, ritualmente e debitamente notificati, e gli elementi essenziali previsti dall'art. 10 del citato d. lgs. n. 507/1993;

(b) violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del d. lgs. n. 507/1993, 13 del d. lgs. n. 471/1997 e 13 della

deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 254/1995, atteso che gli impianti pubblicitari in questione non erano risultati oggetto di autodenuncia in sede di riordino.

III. - Il primo motivo è fondato.

L'art. 10 del d. lgs. n. 507 del 1993 disciplina il contenuto minimo dell'avviso di accertamento in materia di imposta sulla pubblicità, richiedendo che questo abbia a indicare il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle sopratasse dovute e degli interessi, nonché il termine (di sessanta giorni) entro cui effettuare il pagamento.

L'affermazione dell'impugnata sentenza, che, a riguardo dei ritenuti profili, sorregge la valutazione di inidoneità della motivazione dell'avviso, contiene un vistoso errore di diritto, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto, l'atto in questione non necessitava di alcun ulteriore riferimento con riguardo al tipo di calcolo all'uopo effettuabile, essendo il computo dell'imposta direttamente discendente dai criteri di legge in rapporto alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto.

Né dalla sentenza risulta che tali caratteristiche erano state omesse negli atti impositivi.

Quanto alla "causale del pagamento", l'ulteriore affermazione che compare nel corpo della motivazione della sentenza, di mancata enunciazione "in modo chiaro" di

detta causale, è in verità smentita dalla preliminare affermazione (nell'*incipit*) secondo la quale gli avvisi si riferivano "all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2000".

Poiché rientra nel compito precipuo della Corte stabilire, nel contesto del sindacato *in iure*, se l'avviso di accertamento avente un determinato contenuto corrisponda o meno al modello legale di riferimento, in quanto la correlata valutazione implica una questione giuridica in ordine alla previa individuazione del modello stesso, deve si concludere che, nella suddetta prospettiva, non si giustifica l'affermata nullità degli avvisi per carenza del requisito contenutistico essenziale della motivazione.

IV. - L'accoglimento del primo motivo è da ritenere assorbente.

Invero quanto nella sentenza ulteriormente affermato a presidio della illegittimità della sanzione appare ultroneo in relazione alla ritenuta nullità degli atti per motivi formali; donde non assurge ad autonoma *ratio decidendi*.

L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla medesima commissione regionale del Lazio, diversa sezione, per nuovo esame dell'appello.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto

INFORMATICA
ALLEGATO
N. 13178
MATERIA VERBALE

e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla commissione tributaria regionale del Lazio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 30 maggio 2012.

Il Presidente

